informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 021 – 21 GENNAIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **RISCOSSIONE**

"SLITTA" DI UN MESE LA NOTIFICA DEGLI ATTI E IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE

RIFERIMENTI

- **Art. 68, DL n. 18/2020**
- **Art. 157, DL n. 34/2020**
- **Art. 1, DL n. 3/2021**

IN SINTESI

Nell'ambito di un Decreto di recente emanazione è stato disposto lo slittamento di un mese:

- *del termine iniziale di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, ecc. emessi entro il 31.12.2020, per i quali gli invii sono stati sospesi a seguito dell'emergenza COVID-19. Ora la notifica è prevista nel periodo 1.2.2021 - 31.1.2022;*
- *del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2017 / 2018, ora prorogato a 13 mesi (anzichè 1 anno).*

È inoltre previsto che il versamento delle somme relative a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento, ecc., scadenti nel periodo 8.3.2020 - 31.1.2021 (in precedenza 31.12.2020), sia effettuato entro l'1.3.2021 (anzichè entro il 31.1.2021).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 15.1.2021, n. 11 il DL n. 3/2021 che prevede lo "slittamento" di un mese del termine iniziale e, di conseguenza, finale di notifica degli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni, del termine di decadenza per la notifica degli atti di riscossione e del termine entro il quale effettuare il versamento delle relative somme per le quali è stata disposta la sospensione a causa dell'emergenza COVID-19.

Va evidenziato che è stata altresì introdotta una disposizione transitoria in base alla quale

*"**restano validi gli atti e i provvedimenti** adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione **nel periodo dal 1° gennaio 2021** alla data di entrata in vigore del ... decreto* [**15.1.2021**] *e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora ... ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive".*

Alla luce di tali novità l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha aggiornato con le nuove scadenze le FAQ presenti sul proprio sito Internet.

NB Il recente Decreto rappresenta una previsione "ponte", cui dovrebbe seguire un provvedimento contenente un maggiore ampliamento dei termini in esame.

PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI, DI IRROGAZIONE SANZIONI, ECC.

L'art. 1, comma 1 del Decreto in esame, modificando l'art. 157, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevede che la notifica di specifici atti, emessi entro il 31.12.2020, intervenga nel periodo **1.2.2021 - 31.1.2022** (anziché nel periodo 1.1 - 31.12.2021). Trattasi, in particolare di:

- atti di accertamento;
- atti di contestazione;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti d'imposta;
- atti di liquidazione;
- atti di rettifica e liquidazione;

per i quali **i termini di decadenza**, calcolati senza tener conto della sospensione di cui all'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, **sono scaduti nel periodo 8.3 - 31.12.2020**.

Inoltre, per effetto della modifica del comma 2-bis del citato art. 157, il medesimo slittamento, con la conseguente **notifica / invio / messa a disposizione nel periodo 1.2.2021 - 31.1.2022** (anziché nel periodo 1.1 - 31.12.2021), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, riguarda i seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti) entro il 31.12.2020:

- **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari** collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- inviti all'adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

Per tali atti il citato art. n. 157 ha previsto la sospensione degli invii a decorrere dall'8.3.2020.

PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

Il citato art. 1, comma 1, intervenendo sul comma 3 del predetto art. 157, ha altresì **prorogato da un anno a 13 mesi i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento** previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis, DPR n. 600/73, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;
- del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale di cui all'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Tale proroga riguarda le:

- **dichiarazioni presentate nel 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e e 54-bis, DPR n. 633/72;
- **dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017**, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;
- **dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

Si rammenta che le disposizioni sopra esaminate non sono applicabili con riferimento alle entrate degli Enti territoriali.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE / AVVISI DI ACCERTAMENTO

Il comma 2 del citato art. 1, interviene altresì sull'art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" che ha disposto la **sospensione dei termini di versamento** delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

Per effetto di tale previsione, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E, risultano pertanto sospesi:

- i **termini di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), relativi a carichi, affidati all'Agente della riscossione, derivanti da avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dell'INPS e da atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ovvero da ruoli / cartelle, in scadenza nello stesso periodo (compresi quelli dilazionati ex art. 19, DPR n. 602/73), con conseguente "congelamento", per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell'applicazione degli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 600/73;
- la **notifica di nuove cartelle di pagamento** (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
- le **attività di recupero**, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante il periodo di sospensione.

Con riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020. I **versamenti sospesi**, dovendo essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Infatti:

- l'art. 154, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha prorogato il termine dal 31.5 al 31.8.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.9.2020;
- l'art. 99, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", ha prorogato il termine dal 31.8 al 15.10.2020, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti sospesi entro il 30.11.2020.

Ora, con il recente DL n. 3/2021 è stato disposto un **ulteriore differimento** con l'individuazione del **termine finale di sospensione al 31.1.2021**.

Da ciò discende che la sospensione opera per i **versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.1.2021**, che pertanto dovranno essere **effettuati in unica soluzione entro l'1.3.2021** (il 28.2 cade di domenica).

NB Per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. "**zona rossa**" **di prima istituzione** ex DPCM 1.3.2020 (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), in base a quanto stabilito dal comma 2-bis del citato art. 68, il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2 e pertanto quest'ultima opera per i versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati **scadenti nel periodo 21.2.2020 - 31.1.2021**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nelle FAQ, in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque **possibile richiedere la rateizzazione**. In particolare

*"al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, è opportuno **presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021**".*

La sospensione dei versamenti riguarda **anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 31.1.2021**. Le stesse dovranno essere **versate entro l'1.3.2021**.

NB Merita rammentare che entro l'1.3.2021 va altresì effettuato il versamento delle **rate scadute nel 2020** con riferimento alla c.d. "**rottamazione dei ruoli**" e del c.d. "**saldo e stralcio**" (Informativa SEAC 30.12.2020, n. 385).

Per le rate in scadenza nel 2021 e anni successivi restano confermate le scadenze riportate nella "Comunicazione delle somme dovute" ricevuta dal contribuente.

Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora **fino al 31.1.2021**, per effetto di quanto disposto dell'art. 153, DL n. 34/2020, **non opera la previsione ex art. 48-bis**, DPR n. 602/73 in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.

Posto che il DL n. 3/2021 in esame, che ha "prorogato" il periodo di sospensione al 31.1, è entrato in vigore il 15.1.2021, il comma 4 dell'art. 1 dello stesso Decreto dispone che la previsione del citato art. 153 è applicabile anche alle verifiche effettuate nel periodo 1.1 - 15.1.2021.

DECADENZA PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE

A seguito dell'introduzione, ad opera del DL n. 34/2020, del comma 2-ter al citato art. 68, DL n. 18/2020, relativamente:

- ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020**;
- ai **provvedimenti di accoglimento** emessi con riferimento alle **richieste presentate fino al 31.12.2020** (il termine originario, fissato al 31.8.2020, è stato prorogato al 15.10.2020 dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" e al 31.12.2020 dal DL n. 129/2020, c.d. "Decreto Riscossione");

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

la **decadenza dal beneficio della rateazione** con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive.

Va evidenziato che con l'art. 7, DL n. 157/2020, c.d. "Decreto Ristori-quater" (Informativa SEAC 2.12.2020, n. 355), le cui previsioni sono state trasfuse in sede di conversione nell'art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (Informativa SEAC 4.1.2021, n. 1):

- relativamente alle **richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021**:
  - è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
  - con riferimento ai **provvedimenti di accoglimento emessi**, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) dell'art. 19, DPR n. 602/73 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di **nuova rateazione** del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di **mancato pagamento**, **nel periodo di rateazione**, **di 10 rate anche non consecutive**;
- per i carichi contenuti nei **piani di dilazione** per i quali, **anteriormente** alla data di inizio della sospensione di cui al citato art. 68, commi 1 e 2-bis (**8.3.2020** ovvero **21.2.2020** per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), è **intervenuta la decadenza** dal beneficio, possono essere **nuovamente oggetto di dilazione presentando apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute** alla data della relativa presentazione.

  La possibilità di ottenere una nuova rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute, è applicabile anche in caso di decadenza dalla c.d. "rottamazione-ter" e dal c.d. "saldo e stralcio" a causa del mancato pagamento delle rate previste nel 2019.

FAQ AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate - Riscossione?

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza COVID-19 hanno differito al 31.1.2021 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8.3.2020 (*) al 31.1.2021.

(*) *per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.*

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l'8.3.2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.1.2021.

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28.2.2021.

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28.2.2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28.2.2021.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall'8.3.2020 al 31.1.2021)?

No. Nel periodo di sospensione - dall'8.3.2020 al 31.1.2021 - l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il DL n. 137/2020 c.d. "Decreto Ristori" dispone una nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"?

Si. Il "Decreto Ristori" ha prorogato all'1.3.2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", precedentemente fissato al 10.12.2020 dal DL n. 34/2020, "Decreto Rilancio".

Per le rate in scadenza nell'anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla "Comunicazione" che hai ricevuto.

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro l'1.3.2021, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la "Comunicazione" puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza nell'anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine dell'1.3.2021?

No. Il "Decreto Ristori" non prevede alcun ritardo rispetto al termine dell'1.3.2021. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", effettuato dopo l'1.3.2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Per le rate dell'anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Non ho pagato le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza entro il 31.12.2019 e pertanto si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il "Decreto Rilancio" ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) dei debiti oggetto di "Rottamazione-ter" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.

Se si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata perché non ho pagato le rate della "prima Rottamazione" (o della "Rottamazione-bis"), posso chiedere la rateizzazione del debito?

Il "Decreto Ristori" ha esteso tale possibilità di chiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della "prima Rottamazione" (DL n. 193/2016) e della "Rottamazione-bis" (DL n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8.3.2020 al 31.1.2021.
Queste rate devono essere versate comunque entro il 28.2.2021.

Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L'operatività di Agenzia delle Entrate - Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8.3.2020 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 28.2.2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il "Decreto Rilancio" estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il "Decreto Ristori" ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.12.2021.

Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31.1.2021, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l'8.3.2020 e il 31.1.2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 28.2.

Il "Decreto Ristori" introduce delle agevolazioni per la presetazione delle richieste di rateizzazione?

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a € 100 mila, in deroga alla soglia di e 60 mila prevista dall'art. 19, comma 1 ultimo periodo, DPR n. 602/73.

Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell'istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate?

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30.11.2020, l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8.3.2020. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31.1.2021, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni.
Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l'auto (o mi viene iscritta ipoteca sull'immobile)?

Dall'8.3.2020 al 31.1.2021 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, Agenzia delle Entrate - Riscossione non procederà all'iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche).

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella.
Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?

Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 31.1.2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.

Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del "Decreto Rilancio" e fino al 31.1.2021, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dall'1.2.2021.

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una P.A. ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a € 5.000.
La P.A. farà le verifiche presso l'Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione dall'8.3.2020 (*) al 31.1.2021 le P.A. non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (art. 48-bis, DPR n. 602/73).

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'Agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le P.A. procedono al pagamento a favore del beneficiario.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it